

COMUNE DI SORI
(CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA)



CAPITOLO 1
LINEAMENTI DEL PIANO DI EMERGENZA COMUNALE

1.1 PREMESSE

Il Piano di emergenza comunale altro non è che un progetto che organizza il coordinamento di tutte le attività di protezione civile utili a fronteggiare su un determinato territorio un evento calamitoso. Quindi è lo strumento che definisce le modalità operative del Comune per fronteggiare, con le proprie risorse, le emergenze derivanti da eventi naturali o antropici, prevedibili o non prevedibili.

Pianificare significa prepararsi durante il periodo ordinario a contrastare l'emergenza in maniera coordinata con tutte le componenti del sistema di protezione civile, elaborando delle procedure operative d'intervento da attuarsi nel caso si preannunci e/o si verifichi un evento calamitoso al fine di prevenirne e mitigarne gli effetti su persone e cose.

Tali eventi sono individuati nel piano stesso in appositi scenari di riferimento sulla base delle informazioni e dei dati di pericolosità e vulnerabilità del territorio.

Il Piano di emergenza stabilisce inoltre gli obiettivi da conseguire per dare un'adeguata risposta di protezione civile a una qualsiasi situazione d'emergenza definendo i criteri per un modello organizzativo che assegni le responsabilità decisionali ai vari livelli di comando e controllo.

È un documento in continuo aggiornamento, che deve tener conto dell'evoluzione dell'assetto territoriale e delle possibili variazioni negli scenari attesi.

Anche le esercitazioni contribuiscono all'aggiornamento del Piano perché ne convalidano i contenuti e valutano le capacità operative e gestionali di tutti i soggetti coinvolti.

1.2 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO

In materia di protezione civile il quadro normativo di riferimento è definito dal D.Lgs n° 1 del 2 gennaio 2018 (Codice della Protezione Civile) che richiama la Legge n. 225/1992 e ss.mm.ii..

La Legge n. 225/1992, che istituisce il "Servizio Nazionale della Protezione Civile", delinea un "sistema" di competenze e di attività ripartite tra i diversi livelli di governo, in ragione della tipologia di eventi che sono chiamati a fronteggiare. Inoltre introduce un primo glossario della terminologia utilizzata in Protezione Civile per il quale:

- **la previsione** consiste nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi, al fine di poter fornire dati utili alla determinazione di dove, quando e con quale intensità alcuni fenomeni calamitosi possano manifestarsi, in tempo utile a mettere in atto azioni di salvaguardia;
- **la prevenzione** consiste nelle attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. La prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonché l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l'attività di esercitazione;
- **il soccorso** consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi ogni forma di prima assistenza;
- **il superamento dell'emergenza** consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie e indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

Al verificarsi di un'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del Comune, nonché il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto e al Presidente della Giunta Regionale.

In assenza del Sindaco le relative funzioni in ordine alla protezione civile sono assunte dal Vicesindaco.

In tal senso ogniqualvolta il presente Piano indichi specifiche funzioni del Sindaco, resta sottintesa la suddetta figura sostitutiva senza ulteriori specificazioni.

Ogni Comune deve dotarsi di una struttura di protezione civile. Il Comune deve approvare con deliberazione consiliare il Piano di emergenza comunale redatto secondo i criteri e modalità contenuti nelle direttive indicate dal Dipartimento della protezione civile e gli indirizzi forniti dalla Giunta Regionale.

Il presente documento è stato dunque redatto ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 163 del 03/03/2017 con la quale viene approvato l'aggiornamento del sistema di allertamento.

Il Comune dovrà provvedere alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio Piano di emergenza comunale, trasmettendone copia alla Regione e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente per territorio.

1.3. LIVELLI TERRITORIALI E MODELLO ORGANIZZATIVO PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA

Il sistema normativo di riferimento e le prassi operative ormai consolidate prevedono una cronologia di azioni che possono essere così riassunte:

a) alle emergenze classificate fra gli eventi di protezione civile deve far fronte in primo luogo il Comune con i propri mezzi e strutture;

b) nel caso in cui la natura e la dimensione dell'evento calamitoso lo esigano, il Sindaco richiede l'intervento del Prefetto e della Regione Liguria che cooperano per attivare, in sede locale o provinciale, le risorse necessarie al superamento dell'emergenza;

c) qualora l'evento calamitoso assuma dimensioni o caratteristiche così rilevanti e tali da dover essere affrontate con mezzi e poteri straordinari, il Prefetto e la Regione richiedono l'intervento dello Stato attraverso il Dipartimento nazionale della Protezione Civile.

In ogni caso, al verificarsi di una situazione di emergenza, anche di livello comunale, il Sindaco deve darne immediata comunicazione alla Regione e alla Prefettura.

In funzione dell'intensità e dell'estensione dell'evento, nonché della capacità di risposta del sistema locale, per garantire il coordinamento delle attività di gestione dell'emergenza, si attiveranno sul territorio i centri operativi e di coordinamento presso i quali sono rappresentati gli Enti e le Strutture Operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile, tenendo conto di quanto indicato nella Direttiva del DPCM 3 dicembre 2008 "indirizzi operativi per la gestione delle emergenze" nonché dei successivi indirizzi del Capo Dipartimento del 31/03/2015 inerenti la "determinazione dei criteri generali per l'individuazione dei Centri Operativi di Coordinamento e delle Aree di Emergenza"

1.3.1 LIVELLO COMUNALE

A meno di eventi catastrofici che annullino la capacità di reazione da parte del territorio, la prima risposta all'emergenza, qualunque sia la natura dell'evento e l'estensione dei suoi effetti, deve essere garantita dalla struttura locale (COMUNE) attraverso l'attivazione di un Centro Operativo Comunale (COC) dove siano rappresentate le diverse componenti che operano nel contesto locale.

Il Sindaco, avvalendosi del COC, assume la direzione e il coordinamento del soccorso per l'assistenza alla popolazione ai primi interventi necessari a fronteggiare l'evento dando attuazione attraverso le strutture comunali a quanto previsto dalla pianificazione di emergenza. Con le stesse modalità provvede inoltre a mantenere costantemente informata la popolazione sui comportamenti da adottare e sull'evoluzione della situazione.

1.3.2 LIVELLO PROVINCIALE

A livello provinciale si attiva il Centro di Coordinamento dei Soccorsi (CCS) nel quale sono rappresentati oltre alla Prefettura, la Regione, la Città Metropolitana e/o l'Ente di Area Vasta, gli enti, le amministrazioni e le strutture operative funzionali alla gestione dell'emergenza con il compito di:

- assicurare la direzione unitaria degli interventi da coordinare con quelli realizzati dai Sindaci dei Comuni interessati;
- valutare le esigenze sul territorio per impiegare in maniera razionale le risorse già disponibili;
- definire la tipologia e l'entità delle risorse regionali e nazionali necessarie per integrare quelle di livello provinciale, individuando, laddove non previsto dalla pianificazione di emergenza, i siti destinati ad aree di ammassamento soccorsi.

Il Prefetto è responsabile dell'attivazione e dell'impiego delle risorse statuali presenti sul territorio provinciale, dell'ordine e della sicurezza pubblica ed emette ordinanze esercitando, qualora necessario, la funzione di sussidiarietà nei confronti dei Sindaci.

Il Presidente della Città Metropolitana e/o degli Enti di Area Vasta è responsabile dell'immediata attivazione e dell'impiego delle proprie risorse, cura la viabilità, le infrastrutture e le reti dei servizi.

In relazione all'estensione dell'area interessata e alla popolazione da assistere e/o alla eventuale necessità di coordinamento tra le Strutture Operative che superi le

competenze territoriali, per supportare l'attività dei centri operativi comunali e per raccordare gli interventi attuati a livello comunale con quelli provinciali e per impiegare in maniera razionale le risorse disponibili, si attivano i Centri Operativi Misti (COM), ubicati in idonee strutture preventivamente individuate, ai quali afferiscono uno o più comuni.

L'individuazione, l'organizzazione e l'attivazione dei COM è in capo all'autorità responsabile del Centro di Coordinamento dei Soccorsi (CCS), ossia al Prefetto, fatta salva la nomina del Commissario Delegato successiva alla dichiarazione dello stato di emergenza o della delega al coordinamento attribuita al Capo del Dipartimento della protezione civile.

Il C.O.M. di riferimento per Sori ha sede a Recco.

1.3.3 LIVELLO REGIONALE

La Sala Operativa Regionale (SOR), deve assicurare in emergenza l'operatività h24, garantisce al Dipartimento della Protezione Civile nazionale l'aggiornamento delle informazioni relative alle attività poste in essere, si coordina a livello provinciale con i Prefetti che assumono la direzione unitaria dei servizi di emergenza, individua la tipologia e l'entità delle risorse nazionali eventualmente necessarie per integrare quelle territoriali e ne fa richiesta mantenendo il raccordo con i centri operativi attivati a livello provinciale e comunale.

La SOR Ligure è strutturata in tre aree:

- La Sala Situazioni che riceve, valuta e trasmette ogni informazione relativa a eventi calamitosi previsti o in atto; concorre in coordinamento con i livelli provinciali e comunali all'organizzazione dei soccorsi, attivando le Funzioni di supporto ritenute necessarie; garantisce l'aggiornamento costante delle informazioni dal livello locale a quello nazionale
- L'area Telecomunicazioni che garantisce i collegamenti tra i diversi livelli
- L'area Supporto Operativo che raggruppa diverse funzioni quali la Funzione tecnica (Centro Funzionale, Informatici, Tecnici), la Funzione volontariato, la Funzione Strutture operative (VVF, Funzione sanità - Servizi sanitari regionali 118-), la Funzione logistica e la Funzione Assistenza alla popolazione.

La Regione assicura:

- l'immediata attivazione e l'impiego della colonna mobile regionale e delle organizzazioni di volontariato

- la gestione degli interventi di emergenza sanitaria, sulla base della propria organizzazione, in coerenza con quanto definito in merito all'organizzazione dei soccorsi sanitari nelle catastrofi
- l'invio di propri tecnici per le verifiche di agibilità degli edifici, il rilievo del danno, la valutazione del rischio residuo e indotto, la verifica di potabilità delle acque e gli interventi di bonifica ambientale
- la partecipazione, se necessario, di propri funzionari all'attività dei centri operativi e di coordinamento istituiti sul territorio
- la gestione delle reti radio per le comunicazioni di emergenze e l'attivazione e la gestione delle organizzazioni di volontariato dei radioamatori
- l'impiego dei beni di prima necessità per garantire l'assistenza alla popolazione a integrazione di quelli messi a disposizione dal livello provinciale se insufficienti.

La Regione, sulla base delle reali esigenze del territorio e delle istanze pervenute dagli enti locali, procede alla richiesta della dichiarazione dello stato d'emergenza. Qualora a livello centrale si riscontrasse le necessità di istituire in loco una struttura di coordinamento nazionale per fronteggiare gli eventi (Direzione di Comando e Controllo - DI.COMA.C.), la Regione, d'intesa con il Dipartimento, provvede all'individuazione e all'allestimento della sede più idonea valutando, in funzione delle caratteristiche dello scenario di riferimento, il possibile utilizzo della sala operativa regionale

1.3.4 LIVELLO NAZIONALE

Come evidenziato nello schema precedente, a fronte di eventi di estrema gravità può essere dichiarato lo stato di emergenza a scala nazionale, così come in corso a seguito dell'epidemia Covid-19 della quale si tratterà specificatamente al Capitolo 4.

In questi casi lo Stato emana disposizioni normative e interviene direttamente attraverso la Protezione Civile delegando alcune specifiche funzioni alle Regioni ed ai Comuni.

LIVELLI TERRITORIALI E MODELLO ORGANIZZATIVO PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA

